

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 17 marzo 2022, **n. 7/R**

Regolamento di attuazione degli articoli 86, commi 9 e 10, ed 87, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di porti di interesse regionale.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

INDICE

Preambolo

Capo I

Disposizioni generali. Disposizioni sulle modalità di formazione del PRP e sugli elaborati da trasmettere alla struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 87, comma 4 lettere a) e b), l.r. 65/2014

Art. 1 - Oggetto e definizioni (Articoli 86 commi 9 e 10 ed 87, comma 4, della l.r. 65/2014)

Art. 2 - Formazione del PRP (Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

Art. 3- Elaborati e contenuti del PRP (Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

Art. 4 - Relazione generale (Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

Art. 5 - Quadro conoscitivo del PRP (Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

Art. 6 - Progetto di PRP relativo agli interventi e alle opere (Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

Art. 7 - Norme tecniche di attuazione del PRP (Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

Art. 8 - Studi di settore contenuti nel PRP (Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

Art. 9 - Elaborati tecnici del PRP (Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

Art. 10 - Elaborati da trasmettere per le valutazioni della struttura regionale competente di cui all'articolo 86, comma 4 della l.r. 65/2014 (Articolo 87, comma 4, lettera b) della l.r. 65/2014)

Capo II

Disposizioni concernenti le attività di diportismo nautico a basso impatto ambientale ai sensi dell'articolo 87, comma 4 lettera c), l.r. 65/2014

Art. 11 - Nautica sociale (Articolo 87, comma 4, lettera c) della l.r. 65/2014)

Capo III

Interventi non assoggettati alla valutazione tecnica della struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 87, comma 4, lettera e) della l.r. 65/2014. Disposizioni concernenti le opere consentite in assenza di PRP ai sensi dell'articolo 86, comma 10 della l.r. 65/2014

Art. 12 - Tipologie di opere portuali non assoggettate alla valutazione di idoneità tecnica (Articolo 87, comma 4, lettera e) della l.r. 65/2014)

Art. 13 - Tipologie di opere consentite in assenza di PRP (Articolo 86, comma 10 della l.r. 65/2014) Capo IV - Disposizioni per l'attuazione del PRP in attuazione dell'articolo 86, comma 9, l.r.65/2014. Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di nuove strutture dedicate alla nautica da diporto ai sensi dell'articolo 87, comma 4, lettera d) della l.r. 65/2014

Art. 14 - Adeguamenti tecnico funzionali (Articolo 86, comma 9 della l.r. 65/2014)

Art. 15 - Ammissibilità delle istanze (Articolo 87, comma 4, lettera d) della l.r. 65/2014)

Art. 16 - Rilascio della concessione demaniale marittima (Articolo 87, comma 4, lettera d) della l.r. 65/2014)

Capo V

Norme finali e transitorie

Art. 17- Norme finali e transitorie

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma 3 e 6, della Costituzione;

Visti gli articoli 42 e 44 dello Statuto;

Visto il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172);

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione

della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167);

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Vista la legge regionale del 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare gli articoli 85, 86 e 87;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 6 marzo 2017, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 56, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio".

Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale);

Visto il piano di indirizzo territoriale (PIT), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72, ed, in particolare, l'allegato del PIT, denominato: "Masterplan dei porti. La rete dei porti toscani";

Vista la variante al PIT approvata con la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 23 dicembre 2021;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 17 gennaio 2022, n. 27;

Visto il parere favorevole della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 16 febbraio 2022 con le raccomandazioni di seguito indicate:

“- presidiare l'attuazione delle disposizioni del nuovo regolamento attraverso un monitoraggio, in particolare, con riferimento a quanto previsto all'articolo 13 "Tipologie di opere consentite in assenza di PRP";

- in via collaborativa, si suggerisce, ai fini di una migliore leggibilità, di riportare nel titolo anche la menzione dell'articolo 86, commi 9 e 10 della l.r. 65/2014, poiché parte del regolamento ne costituisce attuazione e di indicare, nelle rubriche dei singoli articoli, l'articolo e il comma di legge di cui quell'articolo del regolamento costituisce attuazione";

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 18, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2022, n. 244;

Considerato quanto segue:

1. E' necessario precisare i contenuti tecnico-amministrativi del piano regolatore portuale (PRP) in attuazione dell'articolo 86 della l.r. 65/2014 e disciplinare il dettaglio del procedimento di formazione e attuazione del PRP;

2. E' necessario definire compiutamente gli elaborati descrittivi, grafici e normativi che costituiscono la documentazione tecnica del PRP dei porti di interesse regionale;

3. Nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. n. 50/2016, nonché dal relativo regolamento di attuazione,

è necessario precisare i dettagli relativi alle modalità di svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, avuto specifico riguardo alle forme consultive del pubblico avviso e del concorso di idee, al fine di consentire alle amministrazioni competenti di orientare i contenuti del PRP verso le proposte che meglio corrispondano agli obiettivi di interesse pubblico e alle attese degli operatori del diportismo nautico, dei pescatori, degli utenti della nautica sociale, nonché degli operatori della ricettività e di tutti i soggetti comunque interessati alla nautica da diporto;

4. E' necessario ridefinire le modalità di rilascio delle concessioni demaniali marittime finalizzate alla realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, in relazione sia al d.p.r. n. 509/1997, avvalendosi della facoltà riconosciuta alla Regione dall'articolo 11 del citato d.p.r. n. 509/1997, nonché dall'articolo 183 del d.lgs. 50/2016;

5. L'articolo 3 del d.lgs. 160/2020, recante modifiche al d.lgs. 171/2005, ha definito la nautica sociale quale la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, nonché il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità; si rende pertanto necessario introdurre tale concetto nell'ambito della regolamentazione regionale;

6. E' necessario garantire ai diportisti con disabilità la piena accessibilità di spazi, attrezzature e servizi dell'ambito portuale tramite la previsione di apposite opere di miglioramento da realizzare;

7. Al fine del corretto svolgimento delle funzioni turistico-diportistiche delle infrastrutture portuali di interesse regionale è necessario richiamare l'importanza del rispetto degli standard indicati dall'Allegato II della Disciplina del Masterplan dei porti toscani, parte integrante del PIT vigente, in modo tale che gli enti competenti, nella definizione degli atti e dei procedimenti finalizzati alla realizzazione e gestione dei servizi di ormeggio per le unità da diporto, tengano conto dell'esigenza prioritaria di tali dotazioni;

8. Al fine di disciplinare gli interventi volti a sostenere la nautica sociale, si rende necessario, nell'ambito della redazione del PRP, l'ente competente svolga una ricognizione diretta ad accertare la domanda di ormeggi per la nautica sociale e ad individuare il numero massimo di posti barca da riservare agli utenti diportisti residenti nel comune in cui insiste il porto o l'approdo turistico;

9. E' necessario precisare che l'ente competente all'approvazione del PRP acquisisce tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, previsti dalle discipline settoriali statali o regionali quali, a titolo non esaustivo, l'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1 lettera e), della l.r. n. 80/2015;

10. Di accogliere la raccomandazione espressa dalla IV Commissione consiliare che chiede di presidiare l'attuazione delle disposizioni del nuovo regolamento e, conseguentemente, di stabilire mediante la deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2022, n. 244 (Approvazione in via definitiva del Regolamento di attuazione degli articoli 86 commi 9 e 10 ed 87, comma 4, della legge regionale novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" in materia di porti di interesse regionale) che la Giunta regionale trasmetta, con cadenza biennale, un rapporto di monitoraggio al Consiglio regionale relativo, in particolare, all'applicazione dell'articolo 13 del Regolamento;

11. Di accogliere la raccomandazione espressa nel parere reso dalla IV Commissione consiliare e, conseguentemente, modificare il testo, riportando nel titolo del Regolamento anche la menzione dell'articolo 86, commi 9 e 10, della l.r. 65/2014; nonché indicando nelle rubriche dei singoli articoli, l'articolo e il comma della l.r. 65/2014, di cui quell'articolo costituisce attuazione;

Si approva il presente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali. Disposizioni sulle modalità di formazione del PRP e sugli elaborati da trasmettere alla struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 87, comma 4 lettere a) e b), l.r. 65/2014

Art. 1

Oggetto e definizioni

(Articoli 86 commi 9 e 10 ed 87, comma 4, della l.r. 65/2014)

1. In attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento:

a) disciplina le modalità di formazione ed il procedimento di attuazione del piano regolatore portuale (PRP);

b) indica gli elaborati da trasmettere alla struttura regionale competente per l'espressione del parere di cui all'articolo 86, comma 4, della legge regionale del 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio);

c) disciplina le attività di diportismo nautico a basso impatto ambientale con riferimento ad unità da diporto che non superino 10 metri di lunghezza;

d) individua le opere di trascurabile importanza i cui progetti non sono sottoposti alla valutazione tecnica della struttura regionale competente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge regionale 1 dicembre

1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

e) disciplina gli interventi di adeguamento tecnico funzionale di cui all'articolo 86, comma 8 della l.r. 65/2014;

f) disciplina le opere di manutenzione delle infrastrutture, delle attrezzature e degli impianti del porto in assenza del piano regolatore portuale, nei porti di interesse regionale di cui all'articolo 86, comma 10 della l.r. 65/2014.

2. Ai fini del presente regolamento, sono indicati quali "enti competenti" il comune e l'Autorità portuale regionale, che, ai sensi della l.r. 65/2014 e della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005):

a) definiscono il PRP, nei porti di rispettiva competenza;

b) rilasciano le concessioni demaniali nei porti di rispettiva competenza.

Art. 2

Formazione del PRP

(Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 2, della l.r. 65/2014, per la formazione del PRP, e delle sue varianti, dei porti e degli approdi turistici di interesse regionale, si procede mediante accordo di pianificazione promosso dal comune competente. Le previsioni definite dal PRP sono coerenti con gli obiettivi e le azioni strategiche per la portualità turistica individuati dal Masterplan dei porti toscani, denominato "Masterplan dei porti. La rete dei porti toscani", parte integrante del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014, da ora in poi, indicato come "Masterplan dei porti toscani del PIT".

2. Ai fini della elaborazione dei contenuti del PRP, gli enti competenti possono pubblicare un avviso invitando soggetti pubblici e privati a presentare manifestazioni di interesse in merito allo sviluppo della portualità turistica e alla promozione del diportismo nautico. La proposta di PRP evidenzia gli esiti del pubblico avviso.

Art. 3

Elaborati e contenuti del PRP

(Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

1. Il PRP è costituito dai seguenti elaborati:

- a) la relazione generale;
- b) il quadro conoscitivo;
- c) il progetto di PRP relativo agli interventi e alle opere;
- d) le norme tecniche di attuazione;
- e) la documentazione di supporto comprendente gli studi di settore e gli elaborati tecnici di cui agli articoli 8 e 9.

2. Gli elaborati di cui al comma 1 sono trasmessi secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 56, comma 5, della l.r. 65/2014.

Art. 4

Relazione generale del PRP

(Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

1. La relazione generale contiene:

a) la descrizione del percorso metodologico, seguito per la formazione del PRP con particolare riferimento alla coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica di competenza della regione, della provincia e del comune, nonché alla coerenza con la normativa nazionale e regionale;

b) la descrizione dello stato attuale dell'ambito portuale e delle sue relazioni con il territorio e gli insediamenti urbani;

c) la sintesi dei principali studi di settore condotti a supporto del PRP;

d) la sintesi del processo di valutazione seguito per il dimensionamento del bacino portuale, con particolare riferimento alla procedura della valutazione ambientale strategica (VAS) e al confronto tra soluzioni oppure scenari differenti;

e) il quadro di sintesi delle criticità di carattere fisico-morfologico, funzionale, ambientale e la definizione degli obiettivi specifici del PRP;

f) la descrizione di principi, finalità e caratteristiche del PRP, con riferimento all'assetto proposto e alle destinazioni funzionali assegnate ai vari ambiti;

g) la descrizione dei posti barca, per tipologia di funzione, compresi nel bacino portuale in coerenza con il dimensionamento massimo sostenibile individuato nell'ambito delle procedure valutative;

h) l'ipotesi di flotta di progetto per la nautica da diporto individuata per classi dimensionali, con descrizione dei criteri organizzativi della flotta stessa all'interno del bacino portuale;

i) l'esito della verifica del rispetto delle direttive e degli standard prescrittivi di cui all'Allegato II, "Direttive e standard per la pianificazione e progettazione di porti ed approdi turistici", della disciplina parte integrante del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014.

Art. 5

Quadro conoscitivo del PRP

(Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

1. Il quadro conoscitivo del PRP indica, in particolare:

a) la corografia, il sistema della accessibilità da terra, i collegamenti marittimi passeggeri e commerciali, il settore di traversia principale;

b) i riferimenti al sistema dei vincoli sovraordinati e delle aree soggette a tutela speciale individuato negli strumenti della pianificazione territoriale;

c) la ricognizione morfologica dello stato attuale dell'ambito portuale tesa ad evidenziare l'assetto portuale esistente in relazione all'andamento delle altimetrie e batimetrie aggiornate;

d) la ricognizione sulle destinazioni d'uso delle aree di waterfront e sulle altre aree interessate da attività di carattere sociale e ricreativo o comunque di interesse collettivo;

e) la ricognizione sul tessuto edilizio e sul patrimonio di valore storico-architettonico ed ambientale presente nell'area portuale e nelle aree limitrofe;

f) la ricognizione sulle funzioni in atto nell'ambito portuale, con l'indicazione delle concessioni demaniali marittime, del limite del demanio marittimo e del perimetro delle aree esterne all'ambito portuale aventi funzioni strettamente correlate allo scalo marittimo;

g) la ricognizione, ai sensi dell'articolo 11, diretta ad individuare la domanda di posti di ormeggio per la nautica sociale e per gli utenti diportisti residenti.

2. Ai fini dell'espressione del parere di idoneità tecnica sui PRP, il quadro conoscitivo dei progetti relativi agli ormeggi che abbiano le condizioni per essere trasformati in porti turistici, o i progetti relativi a porti turistici esistenti è integrato dai seguenti elaborati:

a) rilievi e descrizione dello stato di conservazione nonché della tipologia delle infrastrutture principali;

b) elenco degli interventi sulle infrastrutture realizzati almeno negli ultimi 20 anni, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 6

Progetto di PRP relativo agli interventi e alle opere

(Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

1. In conformità con gli indirizzi dei piani operativi dei comuni, il progetto degli interventi e delle opere definisce:

a) l'ambito di PRP e le previsioni dell'assetto portuale;

b) la zonizzazione di PRP comprendente l'individuazione delle aree funzionali a mare e a terra, dei sottoambiti, delle relative destinazioni d'uso e delle viabilità di accesso esistente e di progetto alle diverse aree;

c) l'assetto planoaltimetrico di PRP con l'indicazione delle opere portuali fisse sia esterne che interne, del canale di accesso, dell'avamposto e delle darsene interne con relativi requisiti dimensionali, dei fondali di progetto, dei piazzali e delle aree a terra, delle aree soggette a escavazione e di quelle soggette a riempimento con stima dei relativi volumi;

d) l'organizzazione dei servizi, delle attrezzature e degli impianti di PRP, l'indicazione degli spazi, delle aree di servizio e delle attrezzature di uso collettivo, con particolare riferimento a scali di alaggio, scivoli, impianti di rifornimento, parcheggi e aree di sosta e aree a verde;

e) le tabelle relative al dimensionamento dell'infrastruttura portuale e alla verifica del soddisfacimento degli standard nautici, ambientali e per servizi e attrezzature di base a terra di cui all'allegato II, della disciplina del Masterplan dei porti toscani del PIT;

f) gli interventi volti a garantire la piena accessibilità dell'ambito portuale alle persone con disabilità;

g) gli interventi per la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico esistente nell'ambito portuale;

h) le aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio;

i) stima di massima dei costi degli interventi e delle opere previsti dal PRP.

Art. 7

Norme tecniche di attuazione del PRP

(Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

1. Le norme tecniche di attuazione del PRP si distinguono in:

a) norme di disciplina generale;

b) norme di disciplina delle aree funzionali.

2. Sono norme di disciplina generale:

a) la definizione delle dimensioni relative alle opere marittime interne e esterne;

b) l'indicazione delle funzioni comprese nell'ambito portuale, le destinazioni d'uso ammesse e relativi limiti e condizioni di trasformazione;

c) l'individuazione del dimensionamento massimo complessivo del porto determinato a seguito delle procedure valutative, come sommatoria dei posti barca riferiti a funzioni omogenee, quali le funzioni di diporto nautico, nautica sociale, pesca professionale, charter nautico, noleggio e locazione di unità da diporto, circoli nautici e velici, e comprensivo dei posti riservati alle unità da diporto in transito, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti;

d) l'individuazione del livello prestazionale delle opere marittime interne ed esterne, con particolare riferimento alle condizioni di tracciabilità delle opere di difesa ed alle capacità riflettenti oppure smorzanti, oltre che alle condizioni di utilizzo delle infrastrutture portuali che emergono dagli esiti di dette verifiche;

e) la disciplina delle infrastrutture, della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta;

f) la verifica degli standard nautici, ambientali e per servizi e attrezzature di base a terra di cui all'allegato II, della disciplina del Masterplan dei porti toscani del PIT, nonché la disciplina degli interventi finalizzati a garantire il pieno soddisfacimento degli standard medesimi;

g) prescrizioni ambientali, paesaggistiche, modalità e condizioni di attuazione delle previsioni del PRP.

3. Le norme di disciplina delle aree funzionali del PRP individuano:

a) le caratteristiche, gli usi e le prescrizioni per ciascuna singola area;

b) la disciplina attuativa per le aree interessate da trasformazioni edilizie ed urbanistiche, definite anche mediante ricorso a specifiche schede-norma di dettaglio.

4. I progetti del PRP, relativi agli ormeggi che abbiano le condizioni per essere trasformati in porti turistici, o ai progetti del PRP relativi a porti turistici esistenti sono predisposti assumendo a quadro conoscitivo anche gli elaborati di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 8

Studi di settore contenuti nel PRP

(Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

1. Gli studi di settore sono costituiti da:

a) lo studio meteomarinario, con indicazione dell'esposizione paraggio e settore di traversia, regime dei venti foranei, regime del moto ondoso, correnti, variazione dei livelli, statistica degli eventi estremi;

b) lo studio della propagazione del moto ondoso a costa;

c) lo studio dell'agitazione ondosa all'interno del porto nelle condizioni di comfort, sicurezza e limite, come previste dalle raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici, per effetto sia di onde provenienti da largo che di onde generate da venti locali e valutazione dei possibili fenomeni di risonanza;

d) lo studio degli effetti indotti dalle nuove opere di PRP sul regime delle correnti e del trasporto solido, con particolare riferimento ai possibili problemi di insabbiamento del porto;

e) l'inquadramento morfologico, geologico, idrologico e sedimentologico dell'area;

f) la ricognizione delle biocenosi presenti nell'ambito portuale e nell'immediato intorno;

g) lo studio sulla gestione dei materiali di dragaggio;

h) lo studio di fattibilità economico-finanziaria del PRP.

2. Nel caso di varianti ai PRP che prevedano gli interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della l.r. 65/2014, è

ammessa la trasmissione della documentazione priva degli studi di settore di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

3. Con riferimento ai progetti del PRP, relativi agli ormeggi che abbiano le condizioni per essere trasformati in porti turistici, o ai progetti del PRP relativi a porti turistici esistenti la predisposizione degli elaborati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), è effettuata prendendo a riferimento quelli di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 9

Elaborati tecnici del PRP

(Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

1. Gli elaborati tecnici sono costituiti da:

a) la tavola dello stato attuale dell'ambito portuale;

b) la tavola di sovrapposizione del nuovo PRP con lo stato attuale dell'ambito portuale;

c) la tavola di sovrapposizione del nuovo PRP con il PRP vigente;

d) la tavola del piano degli ormeggi, contenente le ipotesi della distribuzione ed organizzazione della flotta di progetto, con indicazione degli ormeggi destinati a diporto nautico, nautica sociale, pesca, cantieristica, riserva di posti per il transito, mezzi di servizio, all'interno del bacino portuale;

e) la tavola degli standard di cui all'allegato II della disciplina del Masterplan dei porti toscani del PIT, con l'individuazione e la localizzazione delle dotazioni esistenti e di quelle di nuova realizzazione;

f) la relazione descrittiva con la quale, ai sensi dell'articolo 15 dell'allegato II della disciplina del Masterplan dei porti toscani del PIT, e con specifico riferimento alle aree urbano-portuali consolidate, mediante la quale si evidenziano le condizioni del contesto urbanistico e morfologico dei luoghi che rendono difficile il reperimento di nuove aree a parcheggio. La relazione è necessaria nel caso in cui si intenda far ricorso ad uno standard inferiore all'ammisura ordinaria di 1,25 posti auto per posto barca;

g) l'indicazione dell'articolazione temporale e delle varie fasi attuative con particolare riferimento alle aree e agli interventi oggetto di realizzazione unitaria;

h) la relazione paesaggistica, contenente elaborazioni grafiche tridimensionali, simulazioni e fotoinserimenti finalizzati ad illustrare le trasformazioni previste dal PRP nel contesto paesaggistico, e che attestino la coerenza del PRP con le direttive e le prescrizioni dei beni paesaggistici, qualora presenti;

i) eventuali altri elaborati ritenuti necessari per una più completa definizione dei contenuti del piano.

Art. 10

Elaborati da trasmettere per le valutazioni della struttura regionale competente di cui all'articolo 86, comma 4 della l.r. 65/2014

(Articolo 87, comma 4, lettera b) della l.r. 65/2014)

1. Ai fini delle valutazioni della struttura regionale competente di cui all'articolo 86, comma 4 della l.r. 65/2014 sono trasmessi i seguenti elaborati:

- a) la relazione generale di cui all'articolo 4;
- b) il quadro conoscitivo in relazione agli elementi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c);
- c) il progetto di PRP relativo agli interventi e alle opere in relazione agli elementi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c);
- d) le norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 7;
- e) gli studi di settore di cui all'articolo 8;
- f) gli elaborati tecnici in relazione agli elementi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) e g).

Capo II

Disposizioni concernenti le attività di diportismo nautico a basso impatto ambientale ai sensi dell'articolo 87, comma 4 lettera c), l.r. 65/2014

Art. 11

Nautica sociale

(Articolo 87, comma 4, lettera c) della l.r. 65/2014)

1. Ai fini della qualificazione dei porti e degli approdi turistici di cui all'articolo 85, comma 1, della l.r. 65/2014, prevista dal PIT, l'ente competente promuove gli interventi volti a valorizzare le attività di diportismo nautico a basso impatto ambientale esercitate con unità da diporto della lunghezza massima di metri lineari 10.

2. Il PRP individua e disciplina gli interventi finalizzati a salvaguardare la nautica sociale, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.172), con particolare riguardo agli utenti diportisti residenti nel comune nel cui territorio sono localizzare le infrastrutture portuali turistiche di interesse regionale. Il PRP contiene inoltre una ricognizione diretta ad accertare la domanda di ormeggi per la nautica sociale e ad individuare il numero massimo di posti barca da riservare agli utenti diportisti residenti nel comune in cui insiste il porto o l'approdo turistico.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono contestualmente finalizzati:

- a) al soddisfacimento degli standard nautici, ambientali e per servizi e attrezzature di base a terra, disciplinati dall'allegato II della disciplina del Masterplan dei porti toscani del PIT;
- b) a garantire ai diportisti con disabilità la piena accessibilità di spazi, attrezzature e servizi dell'ambito portuale tramite apposite opere di miglioramento.

Capo III

Interventi non assoggettati alla valutazione tecnica della

struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 87, comma 4, lettera e) della l.r. 65/2014. Disposizioni concernenti le opere consentite in assenza di PRP ai sensi dell'articolo 86, comma 10 della l.r. 65/2014

Art. 12

Tipologie di opere portuali non assoggettate alla valutazione di idoneità tecnica (Articolo 87, comma 4, lettera e) della l.r. 65/2014)

1. Nei porti provvisti di PRP approvato, non sono sottoposte alla valutazione tecnica di cui all'articolo 87, comma 1, della l.r. 65/2014 le seguenti opere:

- a) opere edilizie ininfluenti per gli aspetti idraulico-marittimi;
- b) opere di manutenzione delle infrastrutture, delle attrezzature e degli impianti del porto;
- c) rimozione e posa in opera di pontili galleggianti per l'attracco di imbarcazioni da diporto all'interno di specchi acquei, in coerenza con gli esiti delle simulazioni sull'agitazione interna dello specchio acqueo, ed a condizione che l'intervento non comporti un incremento dei posti barca rispetto al dimensionamento stabilito dal PRP approvato in esito alla procedura di VAS.

2. Con riferimento al comma 1, lettera b), per opere di manutenzione si intendono:

- a) interventi di rifiorimento della scogliera senza variazione della sagoma e delle caratteristiche originarie del progetto;
- b) interventi di dragaggio dello specchio acqueo per il mantenimento della funzionalità del porto;
- c) interventi di riparazione e ripristino delle infrastrutture esistenti che non modifichino il progetto originario dell'opera.

3. Per le opere non assoggettate alla valutazione tecnica di cui al comma 1, l'ente competente trasmette alla struttura regionale competente una comunicazione concernente la descrizione dei lavori che intende svolgere, corredata dall'asseverazione del responsabile del procedimento circa la conformità dell'intervento al PRP, nonché dalla documentazione tecnica, comprendente:

- a) la descrizione delle motivazioni e delle modalità operative dell'intervento;
- b) il dimensionamento e le verifiche prestazionali collegate all'intervento;
- c) la descrizione dei materiali utilizzati e delle loro caratteristiche, con particolare riferimento alla durabilità in ambiente marino.

4. Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 senza che la struttura regionale competente abbia espresso l'esigenza di documentazione integrativa volta a chiarire l'inquadramento del progetto o abbia comunicato che lo stesso deve essere oggetto della valuta-

zione di idoneità tecnica, il comune può procedere alla approvazione del progetto.

Art. 13

Tipologie di opere consentite in assenza di PRP
(Articolo 86, comma 10 della l.r. 65/2014)

1. Le opere di manutenzione consentite ai sensi dell'articolo 86, comma 10 della l.r. 65/2014, nei porti di interesse regionale non provvisti di PRP approvato, sono assoggettate alla valutazione positiva di idoneità tecnica da parte della struttura regionale competente.

2. Ai fini del presente articolo, le opere di manutenzione assoggettate alla valutazione positiva di idoneità tecnica comprendono:

a) interventi di rifiorimento ed adeguamento dell'opera di difesa senza prolungamento della stessa a condizione che non determinino un mutamento delle condizioni di utilizzo dello specchio acqueo;

b) dragaggio dello specchio acqueo per il mantenimento della funzionalità del porto, oltre che delle condizioni di sicurezza della navigazione;

c) interventi di riparazione e ripristino e adeguamento delle infrastrutture esistenti che non ne modifichino le condizioni di utilizzo, inclusi gli interventi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b);

d) la sostituzione di pontili galleggianti esistenti nel rispetto delle condizioni di agitazione interna.

3. Al fine di identificare ulteriori opere di manutenzione delle infrastrutture ai sensi dell'articolo 86, comma 10, della l.r. 65/2014, l'ente competente trasmette alla struttura regionale competente la documentazione atta all'identificazione di tali opere. La struttura regionale competente comunica l'esito delle verifiche, in merito alla rispondenza dell'intervento alla fattispecie di cui all'articolo 86, comma 10 della l.r. 65/2014, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione.

4. In caso di esito favorevole da parte della struttura regionale competente, relativamente alle opere di cui al comma 3, l'ente competente trasmette alla struttura regionale competente il progetto definitivo di tali opere, corredato dal rilievo dello stato anteriore all'intervento e dal parere favorevole oppure del nullaosta degli uffici dell'Autorità marittima territorialmente competenti in materia di sicurezza della navigazione, di cui all'articolo 81 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Capo IV

Disposizioni per l'attuazione del PRP in attuazione

dell'articolo 86, comma 9, l.r. 65/2014. Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di nuove strutture dedicate alla nautica da diporto ai sensi dell'articolo 87, comma 4, lettera d) della l.r. 65/2014

Art. 14

Adeguamenti tecnico funzionali
(Articolo 86, comma 9 della l.r. 65/2014)

1. Relativamente agli adeguamenti tecnico funzionali (ATF) del PRP, disciplinati dall'articolo 86, comma 9, della l.r. 65/2014, l'ente competente approva l'ATF del PRP vigente previa:

a) asseverazione del comune del rispetto delle condizioni di ammissibilità stabilite dall'articolo 86, comma 9, della l.r. 65/2014, nonché della conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;

b) asseverazione del soddisfacimento degli standard nautici, ambientali e per servizi e attrezzature di base a terra, di cui all'allegato II della disciplina del Masterplan dei porti toscani, con l'indicazione degli eventuali interventi di adeguamento delle dotazioni carenti;

c) parere favorevole oppure nullaosta degli uffici dell'Autorità marittima territorialmente competenti in materia di sicurezza della navigazione, ai sensi dell'articolo 81 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

2. All'ATF sono allegati gli elaborati di contenuto descrittivo, cartografico e normativo, e, ove necessario, gli studi di settore volti ad integrare o aggiornare quelli già redatti per il PRP. La documentazione tecnico-amministrativa concernente l'ATF del PRP approvato è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di porti e agli uffici territoriali del Ministero della cultura per le eventuali valutazioni di rispettiva competenza.

3. Fermo restando quanto previsto in merito dal d.lgs. 50/2016 e dalla l. 241/1990, i progetti delle opere portuali che attuano l'ATF sono approvati dall'ente competente previa:

a) valutazione positiva dell'idoneità tecnica effettuata dalla struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 87, comma 1, della l.r. 65/2014;

b) verifica di conformità alle disposizioni regionali in materia di tutela paesaggistica, secondo la normativa statale e regionale di riferimento.

Art. 15

Ammissibilità delle istanze
(Articolo 87, comma 4, lettera d) della l.r. 65/2014)

1. Con riferimento alle infrastrutture classificate come porto turistico oppure approdo turistico dal Masterplan dei porti toscani, le procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime finalizzate alla realizzazione di nuove strutture per la nautica da diporto sono disciplinate dal d.p.r. n. 509/1997 e, dalla l.r. 65/2014.

2. Ai fini dell'ammissibilità dei progetti preliminari di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del d.p.r. n. 509/1997, la struttura regionale competente esprime la posizione unica regionale, ai sensi della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

3. Il comune competente, con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera b), del d.p.r. 509/1997, verifica e assevera la conformità con il PRP, nonché la coerenza con la normativa edilizia, dei progetti preliminari.

4. Per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto, l'ente competente può procedere ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 50/2016.

Art. 16

Rilascio della concessione demaniale marittima
(Articolo 87, comma 4, lettera d) della l.r. 65/2014)

1. Sul progetto definitivo redatto in esito alla procedura selettiva, eventualmente integrato o modificato a seguito del parere di VIA, la struttura regionale competente esprime la valutazione di idoneità tecnica ai sensi dell'articolo 87, comma 1, della l.r. 65/2014. La valutazione positiva di idoneità tecnica è condizione necessaria al rilascio della concessione demaniale marittima concernente la realizzazione delle strutture per la nautica da diporto.

Capo V

Norme finali e transitorie

Art. 17

Norme finali e transitorie

1. I procedimenti concernenti i PRP, le varianti dei PRP, gli ATF dei PRP e il rilascio di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di nuove strutture per la nautica da diporto già avviati al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni regolamentari, sono conclusi secondo le disposizioni vigenti al momento della presentazione della relativa istanza.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 17 marzo 2022

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2022, n. 8

Formazione del personale del servizio sanitario regionale sull'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche. Modifiche alla l.r. 18/2012.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 8 maggio 2012, n. 18 (Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del servizio sanitario regionale);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2020, n. 220 (Piano triennale Formas 2020-2022);

Considerato quanto segue:

1. La formazione continua in ambito sanitario è disciplinata dagli articoli 16 bis, 16 ter e 16 quater del d.lgs. 502/1992. In particolare, l'articolo 16 ter, comma 3, disciplina le competenze delle regioni in materia prevedendo che le stesse, mediante appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedano alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrano alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale, elaborino gli obiettivi formativi di specifico